SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 27 luglio 2016.

Modalità di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 29 agosto 2014, n. 5012/435-*bis*, che regola il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Considerata l'opportunità di aggiornare la disciplina in materia di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 2.

Caratteristiche

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati, a norma del presente decreto, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «Ministero».

2. I libretti dei passaporti diplomatico e di servizio sono conformi alle caratteristiche fisiche e materiali di cui rispettivamente agli allegati 1 (passaporto diplomatico) e 2 (passaporto di servizio).

Art. 3.

Validità temporale e geografica

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validità previsti dal presente decreto.

2. La validità territoriale può essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.

Art. 4.

Norme generali per il rilascio

1. Il passaporto diplomatico non può essere rilasciato a chi è detentore di passaporto di servizio o viceversa. Nessuno può detenere contemporaneamente più passaporti diplomatici o di servizio.

2. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.

3. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio è esente da spese e tasse.

Art. 5.

Passaporto diplomatico

1. Il passaporto diplomatico è rilasciato al Presidente della Repubblica per la durata del mandato.

2. Il passaporto diplomatico è rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni:

a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

c) al presidente e ai giudici della Corte costituzionale;

d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se di cittadinanza italiana;

e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;

f) al primo presidente della Corte di cassazione;

g) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

h) al presidente del Consiglio di Stato;

i) al presidente della Corte dei conti;

l) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia;

m) all'avvocato generale dello Stato;

n) ai capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, al segretario generale della Difesa;

o) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

p) al capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza;

q) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI;

r) al presidente e al direttore generale dell'ICE;

s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

3. Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei anni:

a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza del Ministero;

b) al personale della terza area funzionale del Ministero che deve recarsi all'estero in missione o è destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche;

d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio all'estero;

e) ai titolari delle sedi all'estero dell'AICS, accreditati presso le autorità dei Paesi in cui prestano servizio;

f) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi e istituzioni dell'Unione europea e in organi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro.

4. Se il possesso del passaporto diplomatico è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna, esso è rilasciato anche:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in missione all'estero, per la durata di sei anni;

b) al personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge medesima, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni;

c) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni.

5. Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validità decennale a chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o Ministro degli affari esteri o Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto con validità decennale:

a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 6.

Passaporto di servizio

1. Il passaporto di servizio è rilasciato, per la durata del mandato:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) ai membri italiani del Parlamento europeo.

2. Il passaporto di servizio è rilasciato per la durata di sei anni:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero se deve recarsi all'estero in missione o è destinato all'estero ai sensi dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) al personale militare destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o in missione all'estero.

3. Il passaporto di servizio è rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni:

a) ai dirigenti dell'AICS;

b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge;

c) al personale di cui alla lettera *b)* e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che hanno optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero, in occasione di missioni all'estero;

d) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che svolgono incarichi direttivi nell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorità amministrative indipendenti e degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia e dell'ICE che devono recarsi all'estero per servizio.

4. Su proposta della rappresentanza diplomatica e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il passaporto di servizio può essere rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni, a:

a) titolari degli uffici consolari di seconda categoria o impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte II, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio in Paesi nei quali le condizioni di sicurezza siano precarie e il passaporto di servizio sia uno strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate;

b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei quali sia esposto ad eccezionali disagi o a rischi concreti e particolarmente gravi per la propria incolumità.

Art. 7.

Coniuge o persona unita civilmente a carico

1. Il passaporto diplomatico è rilasciato alle persone coniugate e non separate oppure unite civilmente con funzionari diplomatici o dirigenti del Ministero.

2. È rilasciato il medesimo tipo di passaporto del titolare principale ai coniugati e non separati oppure agli uniti civilmente con persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale. Il coniuge o persona unita civilmente, anche di cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 8.

Figli a carico

1. Nel presente articolo per «figli» si intendono i familiari, diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile, a carico, ai sensi degli articoli 170 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ai figli minorenni è rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o, se richiesto dalle autorità del Paese di accreditamento per l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico.

3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare principale, è rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se il possesso di tali documenti è richiesto dalle autorità del Paese di accreditamento come condizione per il soggiorno.

4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare principale, può essere rilasciato il passaporto di servizio o diplomatico, con la durata strettamente necessaria per la visita presso il titolare principale in sedi indicate dal Ministero come caratterizzate da condizioni di sicurezza precarie.

Art. 9.

Conviventi di fatto e altri membri della famiglia anagrafica

1. Il passaporto diplomatico o di servizio può essere rilasciato, per una durata non superiore a quella del passaporto del titolare principale, a coloro che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, compongono da almeno un anno la famiglia anagrafica, ivi inclusi i conviventi di fatto, delle persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il rilascio e il mantenimento del passaporto sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) i familiari di cui al comma 1, per soggiornare legalmente o in condizioni di sicurezza nella sede di servizio, devono essere iscritti nella lista diplomatica o del personale amministrativo e tecnico;

b) il possesso del passaporto diplomatico o di servizio è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna;

c) il soggiorno del membro della famiglia nella sede di servizio è effettivo e pari al periodo previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.

Art. 10.

Casi eccezionali

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio:

a) a personalità italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato, per la cura di preminenti interessi politici o economici nazionali, per la durata di specifici incarichi o per un massimo di tre anni;

b) ad altre persone in via eccezionale, nell'interesse dello Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del viaggio o dell'incarico e previa comunicazione alla questura competente;

c) nei casi eccezionali in cui ciò sia conforme agli usi internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza italiana, per un massimo di tre anni.

Art. 11.

Incompatibilità

1. Il passaporto diplomatico o di servizio non è rilasciato ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 9 che svolgono in Italia o all'estero attività professionali, industriali, commerciali o finanziarie, salvo che, in applicazione di accordi bilaterali o della normativa locale, l'accreditamento non sia condizione per l'autorizzazione a prestare attività lavorativa nel Paese di destinazione.

Art. 12.

Domanda di rilascio e rinnovo

1. Per ottenere il passaporto diplomatico o di servizio o il suo rinnovo il titolare sottoscrive e consegna il formulario di cui all'allegato 3, insieme con una fotografia recente e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, o con una fotografia autenticata.

2. All'atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 11.

3. In presenza di figli minori, al formulario di cui al comma 1, il richiedente allega l'assenso dell'altro genitore, come da allegato 4 o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.

4. La domanda è trasmessa al Ministero dall'amministrazione di appartenenza, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) i dipendenti del Ministero e le persone estranee all'amministrazione dello Stato presentano la richiesta direttamente al Ministero;

b) per le persone che prestano servizio presso un'organizzazione internazionale, la domanda è trasmessa dalla rappresentanza italiana presso l'organizzazione stessa o, in mancanza di questa, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare del luogo di residenza;

c) le persone di cui agli articoli da 7 a 9 presentano la propria richiesta con le medesime modalità previste per il titolare principale.

Art. 13.

Uso del passaporto diplomatico o di servizio

1. Il personale notificato presso uno Stato estero e munito di passaporto diplomatico o di servizio ha l'obbligo di farne uso nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.

2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non è consentito nell'esercizio di attività lavorative diverse da quella per la quale è stato rilasciato.

3. Le amministrazioni diverse dal Ministero che richiedono il rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili della custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo.

Art. 14.

Restituzione e annullamento

1. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua validità di durata o scaduti, sono restituiti dal detentore e annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro trenta giorni dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne costituiscono il titolo di rilascio.

2. I titolari di passaporto diplomatico o di servizio informano senza ritardo il Ministero del venir meno, anche determinato da provvedimenti di autorità straniere, delle condizioni per il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 9.

3. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma 2, il Ministero può disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.

Art. 15.

Comunicazioni con le questure

1. Il Ministero informa il Ministero dell'interno del rilascio di passaporti diplomatici o di servizio, e comunica alle questure competenti il rilascio di passaporti diplomatici o di servizio a validità territoriale limitata, il loro rinnovo o ritiro.

2. A seguito delle comunicazioni di rilascio o rinnovo di cui al comma 1, le questure informano il Ministero qualora si verifichino le condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le questure ritirano il passaporto e lo restituiscono prontamente al Ministero.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. I passaporti diplomatici o di servizio rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi fino alla scadenza.

2. I libretti emessi fino al 23 giugno 2010 possono essere rinnovati fino alla scadenza decennale. L'ufficio consolare territorialmente competente può disporre il rinnovo, previa autorizzazione del Ministero.

3. È abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 5012/435-*bis*.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2016

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

ALLEGATO *1*

Caratteristiche essenziali del passaporto diplomatico
a lettura ottica elettronica

Il libretto di passaporto diplomatico a lettura ottica elettronico presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) *Supporto fisico.*

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125 con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2.

Carta: la carta è bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le leggende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva, ripetuta con continuità, «Repubblica italiana», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano altresì fluorescenti sotto la lampada di Wood.

Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica.

I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel celeste con effetto di «iride». Nelle pagine interne è rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina.

Copertina: la copertina è rilegata in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza «UNIONE EUROPEA» e «Repubblica italiana» in alto disposte su due righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto su due righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo alla pagina, il simbolo del passaporto elettronico.

Custodia: la custodia «tipo bustina» è in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta un bordino dorato al cui interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo che riprendono la sequenza della copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenella», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) *Descrizione delle pagine.*

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese. Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in francese ed inglese circa le finalità del passaporto.

Pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica ed il testo in italiano circa le finalità del passaporto. In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

ALLEGATO *2*

Caratteristiche essenziali del passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di servizio - corriere diplomatico

Il libretto di passaporto di servizio nelle tre tipologie di passaporto di servizio a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) *Supporto fisico.*

Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la, denominazione del passaporto e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne è rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre alla fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood. Pellicola (foil olografico): Un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) *Descrizione delle pagine.*

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del passaporto.

Pagina 1: frontespizio del passaporto contenente il numero di registro, lo stemma della Repubblica, la legenda «Repubblica italiana» nelle tre lingue italiano, francese ed inglese e le finalità del documento.

In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, vigne applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 armi. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sotto riportato risponde a verità e di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono previste le sanzioni, anche penali, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre, che non risulta che l'Autorità Giudiziaria italiana abbia adottato nei suoi confronti il provvedimento previsto dall'art. 281 c.p.p. (divieto di espatrio).

Si impegna a restituire il passaporto diplomatico o di servizio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro un mese dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne hanno costituito il titolo del rilascio, qualunque sia la sua residua validità di durata, consapevole che, nel caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà procedere per i profili di rilevanza disciplinare.

DATI DELL'INTESTATARIO DEL PASSAPORTO

Il sottoscritto dichiara, al fine del rilascio/rinnovo del passaporto:

Cognome .... Nome ....

Se minore: ***(paternita')*****..*****(maternita')*****..**

Qualifica (se del caso) ....

Nato a ....(Prov.............) il ....

Residenza .... (Prov ....)

Via/Piazza ....

Comune AIRE (se residenti estero) ....

Statura cm .... Occhi: Azzurri ☐ Grigi ☐ Verdi ☐ Marroni ☐ Neri ☐

Stato Civile: ....
(celibe - nubile - coniugato - separato - divorziato - vedovo - unito civilmente)

Cittadinanza ....

STATO DI FAMIGLIA

Coniuge/Persona unita civilmente

Cognome/Nome	*Luogo e data di nascita*	*Cittadinanza*
....	....	....

Prole

NO ☐ SI maggiorenne ☐ SI minorenne ☐

(indicare le generalità in caso di prole minorenne)

Cognome/Nome	*Luogo e data di nascita*	*Cognome/Nome altro genitore*
....	....	....
....	....	....
....	....	....

E' sottoposto a procedimento penale? SI ☐ NO ☐

E' separato legalmente, consensualmente, di fatto? SI ☐ NO ☐

E' divorziato? SI ☐ NO ☐ Ha figli in affido familiare ? SI ☐ NO ☐

E' in possesso dei seguenti altri documenti? Pass. servizio ☐ Pass. diplomatico ☐

Chiede l'inserimento sul passaporto del cognome del/la coniuge/persona unita civilmente? SI ☐ NO ☐

Chiede l'iscrizione delle generalità dei genitori su passaporto minore 14 anni? SI ☐ NO ☐

Data .... **Il Dichiarante**
(Firma dei genitori in caso di passaporto per minorenne)

....

....

Recapito telefonico .... *email*..

Per i casi di rilascio per coniuge/persona unita civilmente:

Il sottoscritto dichiara che non intende svolgere attività professionali, industriali, commerciali o finanziarie in Italia o all'estero, impegnandosi a comunicare tempestivamente al MAECI ogni eventuale variazione in merito a quanto sopra dichiarato.

Il Dichiarante

..

In presenza di prole minorenne, firma per assenso dell'altro genitore (in caso di prole con genitori diversi, firma di ciascuno).

Firma..

Firma..

Si allega fotocopia di un documento d'identità recante la firma del genitore che concede l'assenso (art. 38 com. 1 e 3 legge 445/2000) In mancanza dell'assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Passaporto Numero:
....

Rilasciato il:
....

Rinnovato il:
....

Valido fino al:
....

Pratica istruita da:
....

Note:

Ritirato il:
....

Firma per esteso:
....

ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO/LASCIAPASSARE DEL FIGLIO MINORE

Il/La sottoscritto/a____

nato/a il______________ a_____________________________________(___),

residente/domiciliato a _______________________________________(___)

in Via/Piazza____

stato civile________________________;==============================

[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a]

genitore dei seguenti figli minori:======================================

1)______________________________nato il______________a______________

2)______________________________nato il______________a______________

3)______________________________nato il______________a______________

acconsente che venga_____________________________[RILASCIATO/RINNOVATO] il

Passaporto/Lasciapassare al proprio figlio_______________________________

nato/a il__________________a_______________________________________(___),

residente a ____(___)

in Via/Piazza____

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.

<u>In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento di identità</u>

DATA:______________ **FIRMA DELL'INTERESSATO**

____

16A05981

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 luglio 2016.

Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte quarta, Titoli I e III;

Visto l'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 aprile 2016 con il Ministero dello sviluppo economico, durante la quale è stato espresso il concerto sullo schema di statuto tipo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di riufiuti di beni in polietilene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

SCHEMA DI STATUTO - TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

TITOLO I

IL CONSORZIO E LA SUA ATTIVITÀ

Art. 1.
Denominazione e natura

1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Il consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del consorzio.

Art. 2.
Sede e durata

1. Il consorzio ha sede legale ….. e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o interregionali del consorzio avviene mediante modifica dello statuto.

3. Il consorzio ha durata sino al ….., prorogabile qualora a quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei modi previsti dal successivo art. 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.

Art. 3.
Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonché ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente statuto, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti:

a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;

c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;

e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;

g. promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed enti che effettuano attività di raccolta differenziata;

h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i. assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza parità di trattamento e libera concorrenza nell'attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni.

5. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalità di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. In particolare il consorzio può:

a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;

c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che effettuano attività di raccolta differenziata;

e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;

f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'art. 234, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

h. rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali;

i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonché promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico;

b. regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c. consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente statuto. L'attività dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonché con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II

I CONSORZIATI

Art. 4.
I consorziati

1. Partecipano al consorzio in qualità di «consorziati ordinari»:

a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene – categoria A;

b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene – categoria B;

c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene – categoria C.

Al consorzio possono altresì partecipare, in qualità di «consorziati aggiunti»:

d. i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene – categoria D;

e. le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene – categoria E.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti in diverse categorie di cui al primo comma, partecipano al consorzio nella categoria prevalente, secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 26.

3. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5.

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al consorzio, inviano apposita domanda scritta al presidente del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:

la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il consorzio;

di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione CCIAA.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente, con particolare riguardo alle quantità di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la domanda di ammissione.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di cui al primo comma.

5. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed è soggetta a reclamo e impugnativa.

Art. 6.

Quote di partecipazione al consorzio

1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1.

2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantità di materie prime in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e la quantità complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre. In via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote può avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfetari.

3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.

4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.

Art. 7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;

c. versare il contributo annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico;

e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

g. operare per mezzo del consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;

h. favorire gli interessi del consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Art. 8.

Sanzioni

1. Il consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

3. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione può peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.

Art. 9.

Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a. cessazione dell'attività;

b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;

c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;

d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di

raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera *d)* del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso indicato alla lettera *e)* del comma 1, il recesso diviene efficace allorché il sistema autonomo comunica che il consorziato receduto è stato ammesso in tale sistema.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal consorzio nei confronti del consorziato che:

a. abbia perso i requisiti di ammissione;

b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attività d'impresa;

c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;

d. in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 10.
Fondo consortile – Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui è titolare al momento dell'adesione al consorzio.

2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

5. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile è comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.

7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato è rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, è conferito ampio mandato agli organi consultivi affinché dal consiglio di amministrazione sia proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.

Art. 11.
Finanziamento delle attività del consorzio

1. Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da:

a. i proventi delle attività svolte dal consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;

b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui entità è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;

d. eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati;

e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'art. 10, comma 4;

g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalità definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 12.
Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

a. l'assemblea dei soci;

b. il consiglio di amministrazione;

c. il presidente e i vice presidente;

d. l'organo di controllo.

Art. 13.
Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati di cui all'art. 4 del presente statuto.

2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante non può eccedere il limite del …… del totale delle quote consortili. Salvo diversa, espressa indicazione, la delega è valida per la singola assemblea. In nessun caso il periodo della delega può eccedere i tre anni. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del consorzio. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al consorzio, da parte del delegante.

3. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del consorzio mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

4. L'assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo.

5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.

Art. 14.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa.

3. L'assemblea è indetta, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto , con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati.

4. La convocazione dell'assemblea avviene secondo le seguenti modalità:

a. mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima dell'adunanza;

b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

6. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio o in caso di assenza o impedimento dai vice presidenti.

8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

Art. 15.

assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

a. determina le direttive di massima dell'attività del consorzio;

b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina il presidente e i due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;

c. propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i rappresentanti, indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;

d. elegge i componenti dell'organo di controllo;

e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione;

f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo consortile;

g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio al fondo dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;

h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;

i. approva la relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno;

l. approva il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione;

m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello statuto;

n. può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;

o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

2. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente un numero di consorziati tale da rappresentare più della metà delle quote di partecipazione al consorzio. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti così come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

Art. 16.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;

b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;

c. sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, secondo le modalità indicate nell'art. 27;

d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in società esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati di oltre un terzo delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno due terzi delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione.

4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al consorzio, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 17.

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato.

2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.

3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.

Art. 18.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da …, tra i quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea.

2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 25 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti nella categoria del predecessore; il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della metà o più dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e può essere esercitato solo per giusta causa.

Art. 19.

Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. La convocazione è fatta per iscritto, con lettera raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o, in caso assenza anche del vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole ….. componenti.

5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *m)*.

6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal presidente che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di amministrazione.

7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 20.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione:

a. nomina, tra i propri componenti, il presidente e il vice presidente e, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le funzioni;

b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;

e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione afferente quest'ultimo;

f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-*bis* del codice civile;

h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del consorzio, indicando le modalità di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, è sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione;

l. adotta il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;

m. definisce le modalità e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)* del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in società esistenti, di cui all'art. 3, comma 7 del presente statuto;

o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;

q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;

r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività del consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5 del presente statuto;

t. definisce le strutture organizzative interne al consorzio, determina l'organico del consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli altri consorzi di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

Art. 21.

presidente e Vicepresidente

1. Al presidente del consiglio d'amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.

3. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 22.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo è costituito da … componenti effettivi e … supplenti.

2. … componenti effettivi e … supplente sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.

3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico.

4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono nel momento in cui l'assemblea approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica.

7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati.

8. L'Organo di controllo:

a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea.

9. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 2, lettera *n)*.

Art. 23.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul consorzio è esercitato dall'organo di controllo o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo o la società incaricata della revisione legale:

a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

5. La società di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

6. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

7. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

8. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

9. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Esercizio finanziario e bilancio - non è previsto nel loro statuto

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le

componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del presente statuto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di … dell'anno precedente, è accompagnato da:

a. una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b. una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.

8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-*bis* del codice civile.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.

Art. 25.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art. 26.

Vigilanza

1. L'attività del consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del consorzio.

Art. 27.

Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 28.

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di … membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29.

Accesso alle informazioni ambientali

1. Il consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 30.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, al consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua natura giuridica e con le finalità perseguite, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

16A05984

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2016.

Ammissione di progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - Programma ECSEL 2014-2 IA - Progetto Powerbase.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa comunitaria JU ECSEL anno 2014 che ha l'obiettivo di sostenere progetti strategici sulle tecnologie future ed emergenti, ovvero iniziative di ricerca scientifica su larga scala che hanno lo scopo di creare solide basi per il futuro nel campo dell'innovazione tecnologica in vari settori;

Visto i bandi europei «ECSEL 2014-1 RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS(RIA) ed ECSEL 2014-2 Innovation Actions (IA) lanciati dall'Iniziativa ECSEL» in data 9 luglio 2014;

Visto l'avviso integrativo nazionale del MIUR n. 2534 del 7 agosto 2014, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la nota n. prot. 30276 del 19 dicembre 2014, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione europea dei progetti presentati nell'ambito della call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la decisione ECSEL-PAB-2014-06 con la quale il Public Authorities Board di ECSEL ha approvato la graduatoria finale del Bando ECSEL 2014-2-IA;

Vista la proposta del progetto «POWERBASE» presentata al bando 2014-2 Innovation Actions (IA) Iniziativa Europea ECSEL;

Atteso che nel progetto POWERBASE figurano i seguenti proponenti italiani:

— INFINEON Technologies Italia S.r.l. che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali di importo pari ad € 3.143.750,00;

e

— l'Università di Padova che ha presentato una domanda di finanziamento attività progettuali di importo pari ad € 1.075.250,00,

per un importo complessivo di € 4.219.000,00;

Vista la relazione della Banca MCI del 31 marzo 2016 s.p. per la fase *ex-ante*, protocollata dal MIUR in data 6 aprile 2016, prot. 6091;

Vista la formale rinuncia della società INFINEON Technologies Italia S.r.l. al credito agevolato in data 30 ottobre 2015 e protocollata dal MIUR il 10 novembre 2015 con prot. n. 23578;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale prot. n. 6 dell'8 gennaio 2015, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281;

Visto il decreto di impegno prot. n. 3428 del 29 dicembre 2015 che ripartisce le risorse finanziarie assegnate ai progetti di cooperazione internazionale dal decreto interministeriale prot. n. 6 dell'8 gennaio 2015 di riparto delle risorse del FIRST per l'anno 2014, visto UCB prot.n. 29597 del 30 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca POWERBASE, prot. n 2635/2014, bando 2014-2 Innovation Actions (IA) Iniziativa Europea ECSEL, presentato da INFINEON Technologies Italia S.r.l. e dall'Università di Padova, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1), che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto europeo, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità. Pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 836.950,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui € 514.375,00 per INFINEON Technologies Italia S.r.l. ed € 322.575,00 per l'Università di Padova, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale prot. n. 6 dell'8 gennaio 2015 e saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'Esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede europea da parte della struttura di gestione dell'iniziativa.

4. Il MIUR con successiva comunicazione, fornirà alla Banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa europea e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto europeo.

Art. 4.

1. In favore dell'Università di Padova, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'avviso integrativo.

2. In favore del proponente INFINEON Technologies Italia S.r.l., in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta e previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 50% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'avviso integrativo.

3. I restanti pagamenti saranno erogati per SAL e in tal senso i soggetti beneficiari INFINEON Technologies Italia S.r.l. ed Università di Padova si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere nei confronti dei soggetti beneficiari INFINEON Technologies Italia S.r.l. ed Università di Padova alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate, anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociale, reg.ne prev. n. 2870

ALLEGATO *1*

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2635 del 18/09/2014
- Progetto di Ricerca

Titolo: **POWERBASE** / Programma **ECSEL anno 2014 -2**

Inizio: 01/05/2015

Durata Mesi: 36 mesi

• Soggetto Proponente - Ragione Sociale	Sede	CUP
INFINEON Technologies Italia S.r.l.	MILANO	**B48I16000000005**
Università Studi Padova (D.I.I.)	PADOVA	**C92C16000030005**

- Costo Totale ammesso	**Euro**	**4.219.000,00**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	**3.075.250,00**
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	**1.143.750,00**
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	**0,00**
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	3.075.250,00	1.143.750,00	**4.219.000,00**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**3.075.250,00**	**1.143.750,00**	**4.219.000,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di **Contributo alla spesa** pari a:

Imprese: - (G.I.)

- Attività di ricerca industriale **20%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **10 %** dei costi ammissibili

Università:

- Attività di ricerca industriale **30%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **15%** dei costi ammissibili

- **Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato per l'Impresa pari a 0% per formale rinuncia**

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro **836.950,00**
  - Credito agevolato **Euro 0%**

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A05983

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 21 gennaio 2016 dal Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa n. 228 - 40134 Bologna;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 maggio 2016 presso il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 21 gennaio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Eurofins Agroscience Services - S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa n. 228 - 40134 Bologna, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'Allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Eurofins Agroscience Services - S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 26-27 maggio 2016.

2. Il Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05988

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agroblu S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 14 dicembre 2015 dal centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in via San Bernardo n. 35 - 20017 Rho (MI);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 14 aprile 2016 presso il centro «Agroblu S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 14 dicembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in via San Bernardo n. 35 - 20017 Rho (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applica-

zione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/95 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/95 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «Agroblu S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 14 aprile 2016.

2. Il centro «Agroblu S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05989

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «S.P.F. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 4 novembre 2015 dal centro «S.P.F. S.r.l.», con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (FE);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 7 maggio 2016 presso il centro «S.P.F. S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 novembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «S.P.F. S.r.l.», con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Altre prove:

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/95 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche i settori di attività «Zoologia agraria» e «Regolatori di crescita».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «S.P.F. S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo

stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 7 maggio 2016.

2. Il centro «S.P.F. S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05990

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrigeos S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 14 ottobre 2015 dal Centro «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, Via Giordano Bruno, 136;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 marzo 2016 presso il Centro «Agrigeos S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 14 ottobre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, Via Giordano Bruno, 136, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

determinazione del destino e comportamento dei prodotti fitosanitari nel suolo e nell'acqua (di cui all'Allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria

produzione sementi;

vertebrati dannosi;

valutazione dei residui (dissipazione e persistenza) nel suolo e nell'acqua.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Agrigeos S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 21-22 marzo 2016.

2. Il Centro «Agrigeos S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05991

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «CO.PRO.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli società cooperativa agricola» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 4 marzo 2016 dal Centro «CO.PRO.B. - Cooperativa produttori bieticoli soc. coop agricola», con sede legale in Via Mora, 56 - 40061 Minerbio (BO);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 6 maggio 2016 presso il Centro «CO.PRO.B. - Cooperativa produttori bieticoli soc. coop agricola»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 04/03/2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «CO.PRO.B.- Cooperativa produttori bieticoli soc. coop agricola», con sede legale in Via Mora, 56- 40061 Minerbio (BO), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture erbacee;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «CO.PRO.B.- Cooperativa produttori bieticoli soc. coop agricola» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto preVisto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 6 maggio 2016.

2. Il Centro «CO.PRO.B.- Cooperativa produttori bieticoli soc. coop agricola», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2016.

Modifiche al decreto 17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 641, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono, in numero almeno pari a 5, in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune la realizzazione di attività innovative finalizzate alla promozione della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale, anche attraverso investimenti in ricerca e sviluppo di software e hardware, nonché all'ideazione di modelli di vendita non convenzionali;

Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 642, della legge n. 208 del 2015, che dispone che le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado di valorizzare anche il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, nonché di accertare la capacità delle suddette proposte progettuali, la cui durata deve essere almeno biennale, di promuovere:

a) la creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) la creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) la creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) la messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e) la creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere centrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 643, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 della medesima legge alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 definisce e disciplina l'istituto del contratto di rete;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale, ai sensi del comma 59 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57 della suddetta legge, per come modificati dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Considerato che, a seguito del ricevimento delle istanze di accesso alle agevolazioni presentate a valere sul citato decreto ministeriale 17 febbraio 2015, si sono determinate economie sulle risorse stanziate da ultimo dalla legge di stabilità 2015 per la promozione della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Legge»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

f) «Impresa/Imprese» i soggetti imprenditoriali identificati sulla base di quanto previsto all'art. 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;

g) «Istituti di ricerca pubblici»: gli enti pubblici, non identificabili con le università, aventi il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;

h) «Università»: gli enti di diritto pubblico e privato, operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attività culturali;

i) «Istituzioni scolastiche autonome»: le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono attribuite personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l) «Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo»: associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti assimilabili;

m) «Rete/Reti di imprese»: soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile;

n) «Soggetto/i proponente/i»: Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppa-

mento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;

o) «Beneficiario/Beneficiari»: soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;

p) «Sovvenzione parzialmente rimborsabile»: finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte;

q) «Imprese artigiane»: imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane e annotate nella relativa sezione speciale del registro delle imprese;

r) «Microimprese»: le imprese così classificate in base ai criteri indicati nell'allegato 1 del regolamento GBER.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del regolamento de minimis, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile, come individuate dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a cinque, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in rete di imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con la normativa inerente agli obblighi contributivi;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'associazione temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la rete di imprese devono essere costituiti da imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e devono aver stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di collaborazione che:

a) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;

b) configuri una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonché rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;

c) preveda, in caso di agevolabilità della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora lo stesso contratto di rete con soggettività giuridica o consorzio con attività esterna non sia stato già sottoscritto ovvero costituito.

3. La mancanza di uno o più requisiti di cui al comma 1 in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete di imprese comporta la non ammissibilità della domanda di agevolazioni.

4. Ciascun Soggetto proponente può presentare un'unica domanda di agevolazione.

Art. 4.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 57, della legge, i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo di:

a) centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese;

b) incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;

c) centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e

la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

2. I programmi devono inoltre:

a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00, nonché una consistenza del fondo patrimoniale comune ovvero consortile almeno pari al 30 percento dell'importo di spesa del programma proposto;

b) essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma 11. Per data di avvio dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare beni correlati alla realizzazione del medesimo programma o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

c) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile all'agevolazione;

d) prevedere forme di collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;

e) essere localizzati sul territorio nazionale.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti spese di investimento e gestione:

a) beni strumentali nuovi di fabbrica;

b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;

c) personale dipendente del beneficiario nonché personale dipendente delle imprese costituenti lo stesso, purché formalmente distaccato ed a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario, entro il limite massimo del 50 percento dell'importo complessivo del programma;

d) consulenze tecnico-specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni eseguite da terzi, entro il limite massimo del 30 percento dell'importo complessivo del programma;

e) materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione;

f) spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.) e attraverso un conto corrente bancario intestato al beneficiario;

b) non essere sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria;

c) non essere riferiti a immobilizzazioni materiali e immateriali usate;

d) non essere riferiti ad operazioni di acquisto di beni e servizi tra il beneficiario e le imprese costituenti lo stesso, ovvero i soci delle medesime imprese.

3. Il termine iniziale di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 è la data di presentazione della domanda per le reti di imprese aventi soggettività giuridica secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero consorzio con attività esterna, già costituiti a tale data; per le altre tipologie di soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettività giuridica, ovvero di costituzione del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 6, del regolamento de minimis, in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70 percento.

2. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal beneficiario in misura pari al 50 percento delle spese ammissibili.

3. La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 percento delle spese ammissibili, è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.

4. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote.

5. Il beneficiario deve garantire, per la quota non coperta dall'agevolazione prevista dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

6. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e ritenute ammissibili.

7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 7.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

2. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle condizioni di ammissibilità previste all'art. 3 e all'art. 4, comma 2;

b) definizione di una graduatoria recante l'ordine di ammissione all'attività di valutazione;

c) valutazione dell'istanza sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*;

d) verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni a seguito della comunicazione di agevolabilità di cui al comma 8.

3. Conclusasi positivamente l'attività di cui al comma 2, lettera *a)*, il Ministero, con apposito provvedimento a firma del direttore per gli incentivi alle imprese, procede alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2, lettera *b)*, definita sulla base del punteggio conseguito da ciascun programma sul criterio «articolazione e solidità patrimoniale del soggetto proponente», composto dai seguenti indicatori:

a) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile, in rapporto all'importo del programma presentato;

b) grado di omogeneità patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante.

4. I programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 3 sono da considerarsi decaduti.

5. Il Ministero, avvalendosi di una commissione composta da soggetti individuati con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2, lettera *c)*, sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma;

2) completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato, anche con riferimento alla coerenza con le finalità specifiche dell'intervento di cui all'art. 4, comma 1;

b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) numero e qualità delle collaborazioni attivate con istituti di ricerca pubblici e università;

2) numero e qualità delle collaborazioni attivate con istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.

6. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui ai commi 3 e 5 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.

7. È attribuito un punteggio aggiuntivo, oggetto di quantificazione nel provvedimento di cui al comma 1, ai programmi presentati da soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Fermo restando che debbono in ogni caso essere soddisfatti i valori minimi previsti per i singoli criteri di valutazione, il suddetto punteggio aggiuntivo concorre al raggiungimento della soglia minima complessiva.

8. Conclusasi positivamente l'attività di cui al comma 2, lettera *c)*, il Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, trasmette ai soggetti proponenti la comunicazione di agevolabilità, nella quale sono riportati i punteggi assegnati ai criteri di valutazione di cui al comma 5 e le spese ammissibili alle agevolazioni.

9. Il soggetto proponente trasmette nel termine di novanta giorni a partire dalla ricezione della comunicazione di agevolabilità, pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.

10. Nello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2, lettera *d)*, il Ministero, oltre a verificare la correttezza e completezza della documentazione trasmessa a seguito della comunicazione di agevolabilità, verifica che le eventuali variazioni del programma proposto:

a) non siano in contrasto con i requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) non determinino una riduzione del punteggio assegnato al criterio di valutazione di cui al comma 3;

c) non determinino il mancato superamento delle soglie minime di ammissibilità fissate per i criteri di valutazione di cui al comma 5.

11. In caso di esito positivo dell'attività di cui al comma 2, lettera *d)*, il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

12. In caso di esito negativo dell'attività di cui al comma 2, lettera *d)*, il Ministero procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 3.

13. Il beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 11, entro i termini indicati nel medesimo, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

14. Per le domande considerate non ammissibili alle agevolazioni, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione è erogata dal Ministero in favore dei beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'ini-

ziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva del beneficiario;

c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonché l'ammissibilità delle singole voci di spesa;

d) determinare l'importo della quota di agevolazione da riconoscere in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.

Art. 9.

Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari

1. I beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:

a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma;

b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

d) non cessare l'attività ammessa alle agevolazioni nei 5 anni successivi al completamento del programma;

e) non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del programma;

f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Art. 10.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi agevolati.

Art. 11.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto proponente ovvero al beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7;

c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

d) mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;

e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 9;

f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare;

g) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 1, dal provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma 11 e dalla normativa di riferimento.

Art. 12.

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'art. 1, comma 56, della legge, come eventualmente integrate da ulteriori stanziamenti.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6, le risorse di cui al comma 1 sono disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile».

3. In sede di prima attuazione sono utilizzate le economie registrate a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 di cui alle premesse.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 continuano ad applicarsi ai programmi presentati in esito al bando di cui al decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 maggio 2015, oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 maggio 2015, n. 115.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1999

16A05982

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omniaservice - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 maggio 2014 del Tribunale di Bari, pervenuta in data 23 marzo 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Omniaservice - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Bari;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omniaservice - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale 06110490726), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Patrizia Barra (codice fiscale BRRPRZ72S70A662I), nata a Bari il 30 novembre 1972, domiciliata in Margherita di Savoia (BT), via Salapia, 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 - Regione Basilicata. Riprogrammazione ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014 punto 2.4 - Rimodulazione interventi delibera n. 28/2015. Procedure delibere 41/2012 e 78/2012. (Delibera n. 7/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 41/2012 e in particolare il punto 1.5, che stabilisce le modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del FSC 2000-2006, disponendo che nei casi nei quali le risorse disponibili per la riprogrammazione, eccedano il 5 per cento delle assegnazioni FSC 2000-2006 a favore delle amministrazioni di riferimento, le relative riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni di questo Comitato;

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012 e n. 78/2012, con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Vista la delibera di questo Comitato n. 62/2011, con la quale sono state assegnate risorse del FSC 2007-2013 ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud nei settori delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

Vista la delibera di questo Comitato n. 87/2012, con la quale sono state programmate a livello regionale residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio;

Vista la delibera di questo Comitato n. 88/2012, che dispone la programmazione delle risorse residue del FSC 2007-2013 per la Regione Basilicata;

Considerato che la delibera n. 78/2012, punto 3.1, ha individuato quali risorse disponibili per la Regione Basilicata per il 2007/2013, l'ammontare di 454,479 milioni di euro e che nelle successive destinazioni effettuate con le delibere CIPE n. 87/2012 e 88/2012, sono stati programmati, rispettivamente, 41,723 milioni di euro e 412,46 milioni di euro, con un residuo non programmato di 296.000,00 euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Visto in particolare il punto 2.4 della citata delibera n. 21/2014, il quale dispone che, in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione dell'OGV indicati al punto 2.1 della stessa delibera (31 dicembre 2014 ovvero 31 dicembre 2015 per gli interventi finanziati con la delibera n. 60/2012 in materia ambientale) siano sottratte alla disponibilità delle regioni le risorse assegnate agli interventi «salvaguardati» ai sensi del punto 2.1, prevedendo inoltre che le risorse sottratte possano essere riassegnate alle regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento;

Considerato, inoltre, che la delibera n. 21/2014 stabilisce al punto 6.1 la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di OGV a valere sulle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013, disponendo che il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento e che, decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2016, le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato;

Vista la delibera di questo Comitato n. 28/2015, con la quale le risorse del FSC 2007-2013 della Regione Basilicata sono state riprogrammate ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014;

Vista la delibera di questo Comitato n. 29/2015, che ha rimodulato la programmazione delle risorse 2007/2013 assegnate alla Regione Basilicata con la delibera n. 88/2012;

Vista la nota n. 8664 del 22 dicembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, cui è allegata la nota informativa predisposta dal DPC, successivamente modificata con nota DPC n. 391 del 25 febbraio 2016, la quale riporta gli esiti delle verifiche svolte dallo stesso DPC in condivisione con la Regione Basilicata in applicazione del punto 2.4 della delibera n. 21/2014 e concernenti il conseguimento delle OGV secondo le previsioni di cui al punto 2.1 della delibera n. 21/2014 e a tal proposito segnala che n. 3 interventi inizialmente «salvaguardati» ai sensi del punto 2.1 della delibera CIPE n. 21/2014 non hanno in effetti corrisposto all'attesa assunzione di OGV nel previsto termine del 31 dicembre 2014, e propone a questo Comitato di:

— sottrarre alla disponibilità della Regione Basilicata le risorse corrispondenti al valore dei 3 interventi che non hanno raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2014, ai sensi del punto 2.4 della citata delibera n. 21/2014, e di riassegnarle decurtate del 15 per cento come previsto dal medesimo punto 2.4 al finanziamento dei 3 medesimi interventi, compensando la decurtazione con altre risorse disponibili a valere sul FSC 2007/2013 come da allegato 2 alla citata nota informativa del DPC;

— prendere atto della modifica dell'allegato alla delibera n. 28/2015 «Interventi confermati» relativamente al definanziamento dei due interventi «SS 18 eliminazione pericolo caduta massi Maratea» di 30,00 milioni di euro e «SS 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi — Secondo Stralcio» di 12,33 milioni di euro, per i quali è finanziata la sola progettazione, rispettivamente per 3,00 milioni di euro e per 1,233 milioni euro ed è rinviata la restante copertura finanziaria al nuovo Patto di sviluppo 2014-2020 della Regione Basilicata in corso di istruttoria, come indicato dalla DGR 1551 del 24 novembre 2015 allegata alla nota informativa del DPC;

— assentire, ai sensi del punto 1.5 della delibera n. 41/2012, alla riprogrammazione delle risorse residue a valere sul ciclo 2000/2006 e, ai sensi della delibera n. 78/2012, alla programmazione delle risorse residue non programmate FSC 2007/2013;

Vista la nota della Regione Basilicata, inoltrata dal Dipartimento politiche di coesione (prot. DPC n. 940 del 26 aprile 2016) con la quale viene rettificato l'allegato 8 «proposta riprogrammazione — Suddivisione risorse per ciclo di programmazione», già allegato alla Nota informativa sopra citata in quanto allegato della pertinente delibera di giunta regionale;

Tenuto conto che la Regione Basilicata è già stata interessata da precedenti operazioni di sottrazione di risorse FSC 2007-2013 disposte per l'importo di 157,957 milioni di euro in applicazione del punto 2.2 della delibera n. 21/2014, in relazione agli interventi di cui è stata accertata, fin dalla prima ricognizione, l'assunzione di OGV oltre i termini previsti al punto 2.1 della delibera n. 21/2014;

Tenuto altresì conto che, a valere sulle risorse sottratte, la citata delibera n. 28/2015 ha disposto riprogrammazioni - con un vincolo di cui tener conto sulla programmazione del FSC 2014-2020 - per una quota pari all'85 per cento (pari a 134,264 milioni di euro), al netto della sanzione del 15 per cento prevista dal punto 2.3 della delibera n. 21/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 2182-P, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto:

1. che la ricognizione svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) in condivisione con la Regione Basilicata ai sensi del punto 2.4 della delibera di questo Comitato n. 21/2014, in ordine al conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nei termini di cui al punto 2.1 della stessa delibera, quantifica in ulteriori 15,200 milioni di euro le risorse FSC 2007-2013 da sottrarre alla disponibilità della Regione Basilicata in quanto relative ad interventi che non hanno conseguito le OGV entro la data del 31 dicembre 2014;

2. che sono quantificate quindi in 12,920 milioni di euro le risorse riassegnabili alla medesima regione, ai sensi del punto 2.4 della delibera n. 21/2014, al netto della sanzione del 15 per cento ivi prevista, pari a 2,280 milioni di euro;

3. che, pertanto, tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui al precedente punto 1 e degli esiti della prima ricognizione operata ai sensi della delibera 21/2014, l'importo complessivo delle risorse destinate a interventi che, alla data del 31 dicembre 2014, non hanno conseguito le OGV per la Regione Basilicata ammonta a 173,157 milioni di euro, per un valore di riassegnazione pari a 147,184 milioni di euro e una sanzione complessiva di 25,973 milioni di euro (*cfr.* Tabella 1);

Tabella 1
FSC 2007/2013 — Decurtazioni Regione Basilicata — milioni di euro

	Decurtazione totale	Quota riassegnabile alla Regione	Sanzione
Decurtazione con delibera CIPE n. 21/2014	157,957	134,264	23,693
Decurtazione post delibera CIPE n. 21/2014	15,200	12,920	2,280
Totale decurtazioni	173,157	147,184	25,973

4. che la Regione Basilicata, al netto dell'importo di 134,264 milioni di euro già riprogrammati con delibera di questo Comitato n. 28/2015 e di 12,92 milioni di euro riassegnati dalla presente delibera sui medesimi interventi, ha in dotazione un ammontare di risorse FSC a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 disponibili alla riprogrammazione pari a 64,495 milioni di euro derivanti da economie relative ad interventi previsti dalle delibere n. 62/2011 e n. 29/2015, da risorse rinvenienti da due interventi riprogrammati con delibera di questo Comitato n. 28/2015 per 42,330 milioni di euro e da importi residuali su assegnazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2012;

5. che la Regione Basilicata ha in dotazione un ammontare di risorse FSC a valere sul ciclo di programmazione 2000-2006 pari a 40,869 milioni di euro;

6. che la Regione Basilicata copre sia la sanzione di 2,280 milioni di euro sia l'ammontare di 16,320 milioni di euro di oneri di finanza pubblica — per un totale di 18,600 milioni di euro — avvalendosi delle risorse di cui al punto 4;

7. che la Regione Basilicata dispone la modifica dell'allegato alla delibera di questo Comitato n. 28/2015 «Interventi confermati» relativamente al definanziamento dei due interventi del settore viario «SS 18 eliminazione pericolo caduta massi Maratea» di 30,00 milioni di euro e «SS 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi — Secondo Stralcio» di 12,33 milioni di euro.

Delibera:

8. A valere sull'importo di 15,20 milioni di euro indicato al precedente punto 1, sottratto alla disponibilità della Regione Basilicata in applicazione del punto 2.4 della delibera di questo Comitato n. 21/2014, è disposta la riprogrammazione - sul FSC relativo al periodo 2007-2013 - di una quota pari all'85 per cento, riassegnata alla regione stessa per l'importo complessivo di 12,92 milioni di euro, in favore dei medesimi interventi oggetto della decurtazione indicati nella Tabella 2.

Tabella 2
FSC 2007/2013 — Riassegnazioni Regione Basilicata — milioni di euro

Delibera CIPE	Intervento	Importo originario	Riassegnazione post sanzione
62/2011	Potenziamento e velocizzazione della tratta Cancellara Oppido della linea Altamura-Avigliano L. delle Ferrovie Appulo Lucane (codice CB0301)	8,80	7,48
	Progetto di adeguamento e riqualificazione del nodo logistico di Pisticci (codice CB0302)	3,20	2,72
87/2012	SIN Val Basento-Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito del Materit	3,20	2,72
	Totale	15,20	12,92

9. È approvata la rimodulazione delle risorse disponibili della Regione Basilicata, pari a 64,495 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, di cui 296.000 euro residui non programmati ai sensi della delibera CIPE n. 78/2012, e pari a 40,869 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006, come indicato nella tabella 3.

TABELLA 3

a) Interventi da attuarsi con risorse provenienti dal ciclo di programmazione 2000/2006		
Settore	**Intervento**	**Importo FSC**
Infrastrutture Provinciali	Provincia PZ - Lavori di protezione del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza del 1° e 2° lotto della strada di collegamento tra la S.S. Melfi-Potenza e l'abitato di Venosa - Lavori di completamento	1.416.539,04
	Provincia PZ - Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 145 "Isca-Pantanelle"	1.900.000,00
	Provincia PZ - Intervento di miglioramento della sicurezza della S.P. ex S.S. n. 92 dal Km. 158+200 al centro abitato di Terranova del Pollino	1.400.000,00
	Provincia MT - Intervento di miglioramento della transitabilità della S.P. Torre Vallone Piscicolo	809.709,95
	Provincia MT - Centro intermodale (piattaforma logistica) in Valbasento a Ferrandina - Bando TEN-T Annual Call priority 1 subpriority "Integrated multimodal trasport"	1.033.812,00
	Intervento di adeguamento, ammodernamento e potenziamento dell'Aviosuperficie pista "E.Mattei" 3° Stralcio funzionale	1.520.000,00
Infrastrutture Comunali	Costruzione della strada di collegamento Trivigno - Basentana 2°stralcio ed ultimo stralcio	1.600.000,00
	DGR 620 "Interventi infrastrutturali nei centri urbani dei comuni per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza e la riduzione del rischio idrogeologico l'efficientamento energetico di edifici pubblici" - Linea C	2.261.735,64
	DGR 620 "Interventi infrastrutturali nei centri urbani dei comuni per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza e la riduzione del rischio idrogeologico l'efficientamento energetico di edifici pubblici"-Scorrimento A e B	3.269.600,05
Azioni di Salvaguardia Ambientale	Lavori di potenziamento ed ottimizzazione delle opere di alimentazione alternativa dello schema Vulture servito dall'acquedotto del Sele – Calore, alla luce dei nuovi fabbisogni civili agricoli ed industriali.	4.500.000,00
	Opere necessarie alla attivazione del Depuratore Consortile in Agro di Acerenza in loc. Torre Vosa	1.700.000,00
	Potenziamento e razionalizzazione del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Lauria	1.700.000,00
	Lavori di completamento della retefognamte a servizio della C/da Monte nel Comune di Brienza	480.000,00
Interventi a sostegno dello sviluppo locale e turistico	Iniziative inerenti l'attuazione della L.R. 46/2015 - Disposizioni in materia di patrimonio culturale per progetti di accoglienza e inclusione sociale	2.214.571,55
	Interventi di implementazione e valorizzazione dei sistemi turistici locali e dei macroattrattori	1.900.000,00
	Interventi inerenti l'attuazione della L.R. 37/2014 Promozione e sviluppo dello spettacolo	1.300.000,00
	Interventi di sperimentazione nella gestione integrata dei sevizi e dei progetti di sviluppo locale e urbano	750.000,00
	Ripristino Funzionale e messa in sicurezza della rete viaria a servizio dell'a. i. di San Nicola di Melfi	1.900.000,00
	Messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza	2.300.000,00
	Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - attivazione del corso in "Conservazione e restauro di beni culturali" presso la sede distaccata di Matera	100.000,00
	Muro Lucano - Opere di completamento della Cattedrale	800.000,00
	Marsiconuovo - Completamento restauro Cattedrale – Episcopio - Seminario	400.000,00
	Azioni di valorizzazione e promozione degli eventi connessi a Basilicata - Matera 2019	1.400.000,00
Ricerca	Svolgimento attività di ricerca industriale - Innovation Center Basilicata	301.677,71
	Interventi relativi al protocollo d'intesa per la realizzazione del programma per lo sviluppo di modelli ed indicatori per il monitoraggio ambientale, stipulato in data 27 febbraio 2012 fra il comune di Potenza, il comune di Tito ed il CGIAM, che prevede l'assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali per il triennio 2015/2017	1.500.000,00
Governance	Intervento aggiuntivo all'APQ Azioni di Sistema e Studi di fattibilità III atto integrativo - quota a valere sulla programmazione 2000/2006	2.411.756,84
Totale risorse riprogrammate ciclo di programmazione 2000/2006		**40.869.402,78**

b) Interventi da attuarsi con risorse provenienti dal ciclo di programmazione 2007/2013

Settore	Intervento	Importo FSC
Infrastrutture Stradali	S.S. 655 "Bradanica" - Lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza da installare lungo la SS 655 "Bradanica" - dallo svincolo di Palazzo S. Gervasio (Km 76+000) all'innesto del 2° tronco - 3° lotto del Capoposto - I stralcio funzionale - dalla SP n. 25 di "S. Lucia" alla ex SS n. 168	522.770,62
	S.S. 655 "Bradanica" - Lavori per la riqualificazione della pavimentazione esistente lungo la SS 655 "Bradanica" - dallo svincolo di Palazzo S. Gervasio (Km 76+000) all'innesto del 2° tronco - 3° lotto del Capoposto - I stralcio funzionale - dalla SP n. 25 di "S. Lucia" alla ex SS n. 168	303.643,13
	S.S. 655 "Bradanica" - Lavori di segnaletica orizzontale e verticale lungo la SS 655 "Bradanica" - dallo svincolo di Palazzo S. Gervasio (Km 76+000) all'innesto del 2° tronco - 3° lotto del Capoposto - I stralcio funzionale - dalla SP n. 25 di "S. Lucia" alla ex SS n. 168	55.864,91
	S.S. n. 407 "Basentana" - Lavori per il completamento del consolidamento delle fondazioni del Viadotto "Calciano II" al km 37+046 della SS. n. 407 "Basentana" (dalla pila 1 alla pila 7)	1.495.000,00
	S.S. n. 407 "Basentana" - Lavori per il consolidamento e la protezione delle fondazioni dei Viadotti Calciano I (km 34+615), Adamo, Calcesi, Arena e Della Vecchia della SS. n. 407 "Basentana" - 1° Stralcio	1.871.280,00
	S.S. n. 407 "Basentana" - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione locale delle strutture dei viadotti "Brindisi II" al km 11+358 e "Pietra" al km 16+143 della SS. n. 407 "Basentana"	600.000,00
	Lavori per l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico lungo la SS. 407 "Basentana" (1° Stralcio)	2.583.737,36
	S.S. 658 "Potenza-Melfi" - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto Scescio al km 41+120	2.510.000,00
	S.S. 658 "Potenza-Melfi" - Progettazione (quota parte) per il completamento dei Lavori di messa in sicurezza della S.S. 658 "Potenza-Melfi"	700.000,00
	S.S. 585 "Fondo Valle del Noce" Lavori di consolidamento dei movimenti franosi e ripristino del piano viabile al km 7+880 e al km 8+000 della S.S. 585 "Fondo Valle del Noce"	1.770.465,00
	S.S. 585 "Fondo valle del Noce" - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle travi del viadotto Noce I al Km 30+685 – 1° Stralcio	1.250.295,40
	NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585" - Lavori di realizzazione di un pozzo drenante a consolidamento del versante del fosso "Fiumicello" al km 2+450 della NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585, 1° lotto"	1.200.000,00
	NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585 - Lavori di ripristino dei baggioli e degli appoggi dei viadotti "Fiumicello " e "Marcellino" della NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585, 1° lotto"	1.400.000,00
	NSA "Bretella di Collegamento A3-SS 585" - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585 1 lotto" dal km 0+000 al km 1+000 e della pavimentazione della S.S. 585 "Fondo Valle Noce" in corrispondenza dello svincolo con la citata NSA	222.881,00
	NSA "Bretella di Collegamento A3-SS 585" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e l'adeguamento normativo degli impianti di illuminazione delle gallerie "Svincolo S.S. 585", "Rotaro" e "Malfitano" della NSA "bretella di collegamento A3-SS 585, 1° lotto" nonché della galleria "Calanchi" e dello svincolo con la S.S. n. 585	445.751,00
	NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585, 1° lotto" - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla vigente normativa delle opere di protezione laterale del viadotto Noce sulla NSA "bretella di collegamento A3-S.S. 585, 1° lotto"	446.868,00
	NSA strada di collegamento SS585/Autostrada A3, lavori di realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati al km 1+450 - completamento	930.000,00
	SS.SS. N° 598 "di Fondo Valle Agri" – N° 658 "Potenza – Melfi" – N° 653 " Sinnica" - Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di riparazione localizzata dei viadotti "verzarulo" e "santa domenica" lungo la s.s. 598, dei viadotti "sciescio", "bosco", "giaconelli", "canalone" e "convento vecchio" lungo la ss 658 e del viadotto "episcopia" lungo la s.s. 653 – 1° stralcio	1.555.260,00
	S.S. 653 - Lavori di M.S. di difesa spondale del corpo stradale del fiume Sinni al km 63+500 e al km 57+300	2.500.000,00
	S.S. 106 "jonica" - Lavori di M.S. per l'installazione e l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico dal km 418+615 al km 426+700 - 1° stralcio (dal km 418+615 al km 419+900)	350.000,00
	S.S. 18 Eliminazione pericolo caduta massi Maratea -Progettazione	3.000.000,00
	S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza Melfi - Secondo Stralcio -Progettazione (oggi I° Stralcio b)	1.233.000,00
	Completamento delle complanari alla S.S. 99 Matera-Altamura	6.000.000,00
Azioni di Salvaguardia Ambientale	Progetto per la bonifica idraulica della Piano di Galdo	10.000.000,00
Governance	Intervento aggiuntivo all'APQ Azioni di Sistema e Studi di fattibilità III atto integrativo - quota a valere sulla programmazione 2007/2013	2.948.243,16
Copetura sanzioni di cui al punto 2.4 delibera CIPE 21/2014		2.280.000,00
Copertura oneri di finanza pubblica		16.320.107,00
Totale risorse riprogrammate ciclo di programmazione 2007/2013		**64.495.166,58**

Il DPC è chiamato a relazionare a questo Comitato circa la data effettiva di assunzione delle OGV per gli interventi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 oggetto della presente delibera, entro due mesi dalla scadenza del 30 giugno 2016 prevista dal punto 6.1 della delibera n. 21/2014 quale termine per l'assunzione di OGV decorso il quale le risorse FSC 2007-2013 saranno definitivamente revocate, ove non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 1, comma 807 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in tale occasione fornirà al Comitato il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della regione nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, suddivisi per periodo di programmazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1960

16A05979

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Assegnazione a favore degli istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 43). (Delibera n. 9/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e visti in particolare il comma 6 dell'art. 1, che determina fra l'altro la dotazione aggiuntiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 e il comma 43 del medesimo art. 1, il quale dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con riferimento al riparto delle risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, assegni risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, tenuto conto dei rispettivi programmi pluriennali ed entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinando tali risorse alla realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno;

Considerato che il citato comma 43 prevede inoltre che, ai fini dell'assegnazione di risorse, i predetti istituti presentino al DPS i relativi programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla realizzazione degli stessi programmi, mentre, ai fini di rendicontazione, viene prevista la presentazione di una relazione sulle attività oggetto di finanziamento realizzate;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 34/2014, con la quale, sulla base dei fabbisogni finanziari per il triennio 2014-2016 indicati dai due istituti nei rispettivi programmi triennali, è stata disposta l'assegnazione in via definitiva, per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno dei detti istituti, a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché l'assegnazione in via programmatica, per gli anni 2015 e 2016, dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, nella misura di 1 milione di euro annuo per ciascuno dei due istituti;

Vista la nota n. 723 del 26 febbraio 2016, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto a questo Comitato l'assegnazione in via definitiva, in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, delle annualità 2015 e 2016 già programmaticamente assegnate con la delibera sopracitata n. 34/2014, per un importo complessivo di 4 milioni di euro (1 milione di euro annuo per ciascuno dei due istituti) a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Considerato che dalla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPC) e allegata alla proposta risulta che la trasformazione dell'assegnazione programmatica in assegnazione definitiva si rende urgente al fine di consentire gli atti dispositivi per l'erogazione delle risorse a fronte della realizzazione delle attività da parte degli istituti, sulla quale gli stessi hanno presentato al DPC apposita relazione relativa alle realizzazioni per l'anno 2014;

Considerato inoltre che la proposta prevede che l'erogazione delle risorse sia effettuata direttamente dal DPC e che siano confermate, per ragioni di urgenza, le seguenti modalità già previste dalla delibera n. 34/2014:

una prima anticipazione nella misura del 50 per cento della rispettiva quota annuale;

un secondo trasferimento, pari a un ulteriore 40 per cento di tale quota, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, pari al 10 per cento della medesima quota annuale, alla presentazione della documentazione finale di spesa pari all'intero contributo annuale assegnato;

Vista la nota del DPC acquisita nel corso della odierna seduta, recante la sintesi delle attività svolte dai due istituti nell'anno 2014, elaborata sulla base delle relazioni di rendiconto presentate dagli istituti stessi al DPC;

Considerato che, con specifico riferimento all'Istituto italiano per gli studi storici, nel corso del 2014 risultano realizzate, tra le altre, le seguenti principali attività:

nell'ambito dell'obiettivo di formazione e ricerca: concessione ovvero rinnovi di numerose borse di studio, realizzazione di progetti di ricerca, organizzazione di corsi, seminari formativi, manifestazioni culturali, convegni, presentazioni, pubblicazioni di monografie;

nell'ambito dell'obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e archivistico: riorganizzazione funzionale di alcune sezioni delle collezioni, acquisto di numerosi nuovi volumi, organizzazione di mostre fotografiche, visite guidate, incontri di presentazione di opere, catalogazione e digitalizzazione dell'ingente patrimonio archivistico ai fini di un'ampia fruizione *on-line* della documentazione in possesso dell'Istituto;

nell'ambito del funzionamento: conclusione dei lavori di restauro della sede di Palazzo Filomarino e di adeguamento alle normative di sicurezza;

Considerato inoltre, con riferimento all'Istituto italiano per gli studi filosofici, che dalla predetta nota di sintesi del DPC risultano realizzate nel corso del 2014, tra le altre, le seguenti principali attività:

nell'ambito dell'obiettivo di formazione e ricerca: organizzazione di corsi, lezioni e seminari di approfondimento per studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado; realizzazione di iniziative ed incontri di alta formazione *post lauream* sia presso la sede dell'istituto che presso scuole di alta formazione presenti in località diverse; elaborazione di programmi e pubblicazione di monografie e riviste;

nell'ambito dell'obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio: avvio del programma per la costituzione della Biblioteca e delle procedure di inventariazione e digitalizzazione dei volumi;

Tenuto conto che la nota di sintesi delle attività svolte dai due istituti nell'anno 2014, presentata dal DPC, evidenzia che le attività dei due istituti sono state effettuate nel rispetto dei criteri di trasparenza e dei relativi obblighi di legge, con particolare riferimento ai bandi di concorso per la concessione di borse di studio, agli acquisti di beni e servizi, alla selezione delle risorse umane;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche della coesione territoriale;

Ritenuto di dover accogliere, anche in relazione all'urgenza segnalata dal DPC, la proposta di assegnazione definitiva di risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento delle attività dei due istituti, relative agli anni 2015 e 2016, la richiesta circa le modalità di erogazione delle risorse assegnate da effettuarsi per il tramite dello stesso Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e i criteri di impiego delle stesse da parte dei due istituti a base della precedente delibera n. 34/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la odierna nota n. 2182-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione definitiva di risorse FSC 2014-2020.

Per le motivazioni indicate in premessa e al fine di assicurare con urgenza la copertura delle esigenze finanziarie dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli, viene disposta in favore degli stessi istituti, per il tramite del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'assegnazione in via definitiva dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del FSC rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno dei detti istituti relativi alle attività nei corrispondenti anni.

2. Modalità di erogazione delle risorse assegnate.

Le risorse assegnate in via definitiva con la presente delibera di cui al precedente punto 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei detti istituti, saranno trasferite in favore degli stessi per il tramite del DPC ed erogate mediante:

una prima anticipazione nella misura del 50 per cento della rispettiva quota annuale;

un secondo trasferimento, pari a un ulteriore 40 per cento di tale quota, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, pari al 10 per cento della medesima quota annuale, alla presentazione della documentazione finale di spesa pari all'intero contributo per l'anno 2014.

3. Disciplina dell'impiego delle risorse assegnate.

Al fine di corrispondere ad esigenze di trasparenza e rendicontazione dell'impiego delle risorse assegnate con la presente delibera, i detti istituti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:

ricorreranno a procedure di evidenza pubblica nell'acquisire beni e servizi, anche facendo ricorso, ove possibile, ad un albo dei fornitori appositamente istituito;

ricorreranno a selezioni basate su criteri prestabiliti per acquisire prestazioni professionali e ad avvisi pubblici per l'attribuzione di borse di studio;

certificheranno le attività di docenza effettuata da professionisti esperti nelle varie discipline, evidenziando quelle svolte a titolo gratuito.

4. Relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della richiamata legge n. 147/2013, gli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli relazioneranno al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, tramite il DPC, sulle attività oggetto di finanziamento realizzate e sul rispetto dei criteri di trasparenza indicati al precedente punto 3.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1951

16A05995

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 19 luglio 2016.

Modifica dell'art. 22 del regolamento interno. (Delibera n. 1811/2016).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 19 luglio 2016 composto come da verbale in pari data;

Udito il relatore consigliere Massimo Scuffi — vicepresidente della Commissione II;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 riguardante il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 22 «Sedute del Consiglio» del regolamento interno del Consiglio, approvato con delibera del 1° aprile 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita:

«1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento»;

Ritenuto opportuno completare la regolamentazione della partecipazione dei componenti del Consiglio alle attività del Consiglio stesso, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed operatività dell'Organo di autogoverno della magistratura tributaria;

Delibera

di aggiungere, dopo il comma 3 dell'art. 22 del sopra citato regolamento interno del Consiglio, il seguente comma 4:

«4. È sospeso, a titolo cautelativo, nella misura del corrispondente rateo mensile, il trattamento indennitario dei componenti del Consiglio assenti senza giustificato motivo alle attività consiliari calendarizzate nel mese di riferimento».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 luglio 2016

Il vicepresidente: MONTAGNA

16A05980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina V&A n. 904/2016 del 23 maggio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetraspan».

Nell'estratto di Determinazione AIFA n. 904/2016 del 23 maggio 2016, specialità medicinale TETRASPAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 147 del 25 giugno 2016, ove si legge: «Titolare AIC: B: Braun Melsungen AS» leggasi: «Titolare AIC: B: Braun Melsungen AG».

16A05985

Comunicato relativo all'estratto della determina V&A n. 1059/2016 del 7 giugno 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amidolite».

Nell'estratto di Determinazione AIFA n. 1059/2016 del 7 giugno 2016, specialità medicinale AMIDOLITE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 155 del 5 luglio 2016, ove si legge: «Titolare AIC: B: Braun Melsungen AS» leggasi: «Titolare AIC: B: Braun Melsungen AG».

16A05986

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE

Avviso di adozione, in via definitiva, del Testo unico coordinato recante «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele».

Il vicario del segretario generale avvisa:

— che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, ai sensi della vigente normativa in materia, ha adottato in via definitiva, con deliberazione n. 22 del 2 agosto 2016, il Testo unico coordinato recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele», che sostituisce i testi delle «Norme di attuazione» allegate ai vigenti PSAI:

1) dell'ex Autorità di bacino regionale in Destra Sele, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2011 - Attestato n. 203/5;

2) dell'ex Autorità di bacino regionale in Sinistra Sele, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 2014 - Attestato n. 366/1;

3) dell'ex Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, entrato in vigore il 22 ottobre 2012, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 247 del 22 ottobre 2012, e le Norme di attuazioni in vigore dal 3 gennaio 2014, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 2 del 3 gennaio 2014 vigenti sul territorio;

— che, in esecuzione della citata deliberazione n. 22/2016, il testo delle nuove «Norme di attuazione», in formato digitale integrale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità all'indirizzo: http://adbcampaniasud.it, alla sezione Amministrazione trasparente – sottosezione – Provvedimenti/Delibere Comitato Istituzionale e alla sezione Pianificazione – sottosezione Piano Stralcio/Norme di Attuazione;

— che il Testo unico coordinato recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele» entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

— che il citato Testo unico si applica a tutto il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del Sele;

— che a far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti pubblici territorialmente interessati, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Testo unico coordinato recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele»;

— che i comuni di competenza territoriale dell'Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele dovranno provvedere a pubblicare nell'Albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, la comunicazione dell'avviso di avvenuta adozione del Testo unico delle «Norme di attuazione».

16A05975

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica della denominazione del «Collegio di S. Tommaso degli Inglesi», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2016, il «Collegio di S. Tommaso degli Inglesi», con sede in Roma, assume la nuova denominazione di Venerabile collegio inglese, con sede in Roma.

16A05976

Riconoscimento della personalità giuridica della «Provincia di Maria Presentata al Tempio», in Roma.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 26 luglio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Provincia di Maria Presentata al Tempio», con sede in Roma.

16A05977

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissione di CO_2, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

In data 14 luglio 2016, con decreto del Mnistero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, è stata approvata la guida annuale al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carurante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/qualita-di-prodotti-e-servizi/aiuto-ed-emissioni-co2

16A05987

Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico l'avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2016 per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 15 ottobre 2016.

16A06004

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-190) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.